

Torino, 11 febbraio 2009

**Oggetto: Comitato Resistenza e Costituzione - "repubblichini".**

Cari Amici,

faccio seguito alla riunione del 4/2/2009 del Comitato e raccogliendo la richiesta della Dr.ssa Perona e di Gino Cattaneo trasmetto alle Vostre persone copia dell'importante sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 7 luglio 1945, di un cui passaggio ho dato lettura il 4 febbraio. Vi segnalo in particolare il passaggio che di seguito specifico, a dimostrazione che giuridicamente i cosiddetti combattenti della pseudo Repubblica Sociale Italiana, non essendo la Nazione divisa in due Stati ed essendo lo Stato italiano dopo l'8 settembre 1943 rimasto quello che era, devono essere considerati passibili di reati di collaborazione i tedeschi e non già legittimi belligeranti, essendo soggetti al Giudice penale ordinario per i reati commessi.

I passaggi sono i seguenti:

"... Tutti i cosiddetti collaborazionisti che abbiano commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato sono puniti a norma del Codice Penale Militare di Guerra ...; ma i non militari sono giudicati dai Tribunali ordinari ...".

"... Secondo la legge di guerra sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie e corpi volontari diversi da quelli appartenenti alle forze armate, purché operino a favore di uno dei belligeranti... è da rilevare che tale legge suppone due Stati in guerra tra loro di cui uno sia il nostro e non già uno Stato di guerra per cui una parte del Popolo italiano impugni le armi contro le legittime Autorità dello Stato...".

"... E' dato desumere questo punto fondamentale del nostro diritto pubblico e cioè l'inesistenza giuridica dell'attività sia legislativa, sia amministrativa e financo giudiziaria svolta dalla sedicente Repubblica Sociale Italiana...".

"... Il disconoscimento giuridico di quanto ebbe ad operare la sedicente Repubblica Sociale italiana ... deriva dall'art. 5 D.L. 27 luglio 1944 n. 159 che ha dato origine al presente conflitto ... sembra logico osservare che se deve essere perseguito penalmente chi ebbe a svolgere attività militare nella sedicente Repubblica Sociale italiana non può ammettersi che della esplicazione di tale attività egli fosse investito legittimamente.

Perciò alla stregua del nostro diritto pubblico interno non può riconoscersi la qualità di militare a chi di tale qualità fu investito dalla Repubblica di Salò: ma per noi militare non fu né mai lo divenne...".

Tali sono i passaggi essenziali, peraltro confermati anche da altre sentenze della Cassazione: per tutte Cass. Sezioni Unite 10/1/1953 n. 4 per cui "le formazioni militari della cessata Repubblica Sociale italiana usurparono le funzioni e i poteri appartenevano all'amministrazione militare legittima la quale ultima mai perdette la giuridica titolarità e rientrò nell'esercizio effettivo delle funzioni e dei poteri usurpati dopo lo sfacelo della sedicente Repubblica Sociale...".

Resto a disposizione e grato per la preziosa attività svolta, Vi saluto molto cordialmente.

Avv. Antonio Caputo